



News fiscale del 13.01.2026

IVA E SPONSORIZZAZIONI “IN CAMBIO MERCE”: DAL 01.01.2026 NUOVA BASE IMPONIBILE PER LE PERMUTE

Premessa

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, articoli 1, commi 138-139¹) ha modificato l'art. 13, comma 2, lett. d), del DPR 633/1972, in materia di determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative (art. 11 del DPR 633/72²).

Dal 1° gennaio 2026, per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi effettuata in permuta, la base imponibile IVA non è più determinata in base al “valore normale”, bensì al valore dei beni/servizi oggetto della singola operazione, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alla relativa cessione o prestazione.

La novità interessa da vicino anche il mondo sportivo dilettantistico, nell'ambito del quale sono frequenti le sponsorizzazioni tecniche (cd. “in cambio merce”): lo sponsor fornisce beni o servizi (es. abbigliamento, attrezzature, integratori, servizi) e l'ASD/SSD – nonché le FSN - eroga in cambio prestazioni di sponsorizzazione/pubblicitarie (logo su divise, banner, post social, naming, ecc.).

Cosa cambia dal 1° gennaio 2026?

Fino al 31 dicembre 2025, la base imponibile IVA per queste operazioni era determinata dal "valore normale" (valore di mercato) dei beni o servizi scambiati.

A partire **dal 1° gennaio 2026**, in virtù della modifica intervenuta sull'art. 13 del DPR 633/1972, con

¹ Art. 1, Legge 199/2025, commi 138 e 139:

138. All'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni».

139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore.

² Art. 11, comma 1, Dpr 633/72: Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



FOR THE REAL GAME



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



ACQUA NELLA SALUTE
Tutto il rosso della vita



FORNITORI UFFICIALI



S



MEDICAL PARTNER



sportelloaffiliate@fip.it

#italbasket

riferimento alle permute, il criterio del “valore normale” viene sostituito da quello dei costi: la base imponibile IVA di ciascuna operazione è determinata dal valore dei beni e dei servizi oggetto della singola cessione o prestazione, **determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alla cessione o prestazione resa da ciascun soggetto.**

L’operazione di sponsorizzazione ai fini IVA

Nelle sponsorizzazioni “in natura”, lo sponsor fornisce beni o servizi (es. abbigliamento, attrezzature, integratori) e l’ASD/SSD/FSN eroga in cambio prestazioni pubblicitarie (es. logo sulle divise, banner, post social).

Ai fini IVA, queste sono considerate due operazioni autonome e separate:

- lo **sponsor** effettua una cessione di beni o servizi.
- l’**ASD/SSD/FSN** effettua una prestazione di servizi pubblicitari.
- **entrambi i soggetti devono emettere fattura** per la propria operazione, applicando la propria aliquota e la nuova base imponibile basata sui costi.

Quali costi devono essere considerati?

Per determinare la base imponibile IVA, occorre includere tutti i costi riferibili alla fornitura, utilizzando criteri di imputazione coerenti e documentati:

- **Costi diretti:** materie prime, costi specifici di produzione, grafiche, stampe o costi pubblicitari specifici.
- **Costi indiretti:** quote di costi amministrativi, costi del personale e spese generali, da ripartire con criteri oggettivi, ragionevoli e costanti (da formalizzare e conservare a supporto).
- **Oneri accessori:** trasporti, personalizzazioni e altre spese relative alla fornitura.

Possibile disallineamento tra “valore civilistico” e “valore IVA”

È verosimile ritenere che tali novità possano comportare dei disallineamenti tra i valori definiti contrattualmente tra le parti e i valori rilevanti ai fini IVA.

In particolare, è possibile che:

- il contratto, in termini civilistici, continua a ragionare su un **valore di mercato** utile per misurare la controprestazione pubblicitaria;
- ai fini IVA, la base imponibile, dovendo essere determinata sull’ammontare complessivo di tutti i **costi riferibili** a tali cessioni o prestazioni, assuma un valore diverso rispetto a quello civilistico/di mercato.
- pur trattandosi di un’operazione in permuta, si vengano a determinare differenze tra le basi



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



AGENZIE PER IL LAVORO

MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



FOR THE REAL GAME



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



ACQUA NELLA SALUTE



VIVI IN FORMA



SIXTUS



MEDICAL PARTNER



imponibili (e la relativa IVA) indicate nelle fatture emesse dallo sponsor e dall'ASD/SSD/FSN, con possibile necessità di disciplinare un conguaglio finanziario tra le parti.

Tutto ciò richiede sicuramente una maggiore attenzione nella **redazione del contratto** e nella **coerenza della documentazione** a supporto.

Impatti per le ASD/SSD in Regime 398/1991

Per le ASD/SSD che applicano il regime forfetario ex L. 398/1991, la modifica è rilevante: una base imponibile (e quindi un'IVA esposta) più bassa può ridurre, a parità di operazioni, il debito IVA connesso alle sponsorizzazioni. Considerato che, nel regime 398, l'imposta è determinata applicando una detrazione forfetaria, è opportuno valutare gli effetti sul saldo IVA e sui correlati valori contabili.

Aspetti specifici per le sponsorizzazioni sportive

Si ricorda che, per le sponsorizzazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche entro il limite annuo complessivo di euro 200.000, l'art. 12, comma 3, D.lgs. 36/2021, prevede una presunzione legale (ai fini delle imposte dirette) circa la natura pubblicitaria e l'inerenza della spesa in capo al soggetto erogante. Ai fini IVA, la detraibilità dell'imposta resta subordinata alle regole generali (art. 19 e seguenti del DPR 633/1972) e alla corretta qualificazione e documentazione dell'operazione.

Raccomandazioni e Checklist operativa

Per gestire correttamente il passaggio alla nuova normativa, si raccomanda di:

- ✓ **Mappare i contratti:** verificare gli accordi "in cambio merce" che avranno effetti nel 2026, inclusi i rinnovi automatici.
- ✓ **Aggiornare la contrattualistica:** inserire clausole che qualifichino lo scambio come operazione permutativa (ex art. 11 DPR 633/1972) e che disciplinino: (i) il criterio di determinazione dell'imponibile IVA ex art. 13 DPR 633/1972; (ii) lo scambio di prospetti dei costi sostenuti; (iii) l'eventuale conguaglio finanziario necessario a riequilibrare l'accordo.
- ✓ **Documentare i costi:** predisporre e conservare evidenze documentali (fatture d'acquisto, prospetti di ripartizione costi, criteri di allocazione) per giustificare l'imponibile in fattura.
- ✓ **Gestire il rapporto con lo sponsor:** poiché una base imponibile basata sui costi può risultare inferiore al valore di listino/mercato, lo sponsor potrebbe detrarre un ammontare di IVA più contenuto rispetto al passato. È opportuno gestire questo aspetto in fase di negoziazione (anche prevedendo eventuali meccanismi di conguaglio) per mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell'accordo.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR




FOR THE REAL GAME



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



ACQUA NELLA SALUTE



VIVI IN FORMA



S



MEDICAL PARTNER



Nota sulle annualità precedenti

Nonostante la norma sia entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e contenga una clausola di salvaguardia dei comportamenti pregressi, trattandosi di una modifica volta a sanare una preesistente incompatibilità con l'ordinamento unionale, non è da escludere che la sua applicazione possa avere riflessi anche sulle annualità pregresse, con conseguente rischio di contenziosi o di ricostruzioni diverse della base imponibile in accertamenti già in corso.

Si suggerisce, comunque, di monitorare eventuali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e la prassi applicativa.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



for the real game



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



Acqua nella Salute
Tutto il rosa della vita



FORNITORI UFFICIALI



Sixtus



MEDICAL PARTNER